

Oggetto: **Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che questa Amministrazione intende provvedere affinché gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è stata conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, vengano dotati di apposito armamento regolamentare;
- che allo scopo è stato elaborato in schema di regolamento costituito da n. 19 articoli;

VISTI:

- il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635;
- la Legge 18/04/1975, n. 110;
- la Legge 07/03/1986, n. 65;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18/08/1989, n. 341;
- il comma 134 dell'art. 17 della L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di approvare il Regolamento allegato sub A) al presente atto per formante parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ;

APERTA la discussione si registrano i seguenti interventi:

- Il Sindaco illustra l'argomento posto all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Merlo evidenzia che l'uso dell'arma è una questione delicata, e che costituisce un elemento di pericolosità . Segnala che la stampa ha riportato una notizia che riguarda le corse clandestine nel territorio comunale.
Annuncia il proprio voto di astensione e chiede che ne venga informata la cittadinanza.
- Il Consigliere Zabaione evidenzia che l'impiego dell'arma è regolamentato da una legge regionale e che nell'ambito della Provincia di Padova soltanto 3 comuni non hanno autorizzato l'uso dell'arma. Rileva inoltre che l'uso dell'armamento richiede un adeguato addestramento.
- Il Consigliere Simonetto sottolinea che l'arma viene utilizzata anche per autodifesa.
- Il Consigliere Francescon evidenzia l'esigenza di attuare un sistema di sicurezza e di prevenzione sul territorio.
- Il Sindaco replica al Consigliere Merlo affermando che al Sindaco e alla Polizia locale non sono pervenute informazioni; evidenzia comunque che sono state segnalate corse notturne, ma i responsabili non sono riconducibili a cittadini di Pernumia.
Precisa che l'uso dell'armamento ha scopo di protezione.

ESAURITA la discussione si propone la votazione la proposta suindicata che ottiene il seguente risultato:

CON voti:

- favorevoli n. 12,
- contrari n. ----,
- astenuti n. 4 (Merlo, Feltrasi, Francescon – Piovan),
espressi nei modi di legge dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1.** di approvare il Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è stata conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, come costituito da n. 19 articoli, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 2 - 1° comma)

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di polizia locale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 4)

Gli addetti alla polizia locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza, saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

- pistola semiautomatica BERETTA 98FS cal. 9 x 21 -
- sciabola per i servizi d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

CAPO II FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3 – Acquisto delle armi e del munizionamento

(D.M. 4.3.1987 n. 145, artt. 3 e 14, 5° comma)

L'Acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con DM 4 marzo 1987 n. 145, sarà disposto con deliberazione della giunta municipale. Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e munizioni.

Art. 4 - Deposito delle armi – consegnatario

(D.M. 4.3.1987 n. 145, artt. 12, 4° comma)

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superano le duemila cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt. 5 – 6- 7 – 8 – 9 .

le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto. Nel luogo di carico e scarico sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza. L'Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e munizioni

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14)

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della polizia locale, le assumerà in carico nell'apposito registro. Le armi di scorta o comunque non

in dotazione, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nella sede del Comando in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni vanno conservate in sezione distinta da quella delle armi, ma con le stesse caratteristiche di sicurezza. Le chiavi dell'armadio di sicurezza, nonché dei comparti distinti per armi e munizioni, sono tenute dal comandante o suo sostituto. Copia di riserva di dette chiavi è tenuta dal Sindaco, in busta chiusa e sigillata e controfirmata dal responsabile del servizio di polizia locale.

Art. 6 - Registro di carico delle armi e munizioni

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14)

L'ufficio di polizia locale è dotato del registro di movimento delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono vistate preventivamente dal responsabile del servizio di polizia locale. Sul registro vanno altresì annotate le ispezioni effettuate dalle Autorità preposte.

Art. 7 - Consegna delle armi e del munizionamento

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art. 6, 1° comma)

Gli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscriverne la ricevuta sull'apposito registro di cui al precedente art. 6. Con le stesse modalità di registrazione andranno riportate le operazioni di restituzione dell'arma e del munizionamento. Sino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma.

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art. 11)

L'Addetto alla polizia locale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro si cui ai successivi artt. 21 e 22;

E' fatto obbligo inoltre, agli addetti ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, come previsto dal successivo art. 15, di dover osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma, quando non sotto il diretto e personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica ed in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 - Controlli e sorveglianza

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art. 16)

Oltre alla vigilanza del responsabile del servizio in relazione alla regolarità delle operazioni di cui al punto 7, il Sindaco o Assessore delegato potranno effettuare ispezioni e controlli periodici.

Art. 10 Doveri del Responsabile del Servizio

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art. 17)

Il responsabile del servizio cura la massima diligenza per:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli artt. precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 – art. 12, 4° comma)

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario e dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, o se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco affinché dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto assuma l'eventuale adozione di provvedimento di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12 Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 – art. 6)

Al personale di polizia locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di *tutti i servizi d'istituto* l'arma può essere assegnata *anche* in via continuativa con singoli provvedimenti del Sindaco dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'Agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma, tipo, modello, matricola, calibro;
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino d'identificazione che l'addetto è tenuto ad avere sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento. L'atto va sempre trasmesso al Prefetto. Annualmente (entro il 31 dicembre), il Sindaco, con apposito provvedimento che va trasmesso al Prefetto, provvede alla revisione annuale delle assegnazioni.

Gli addetti alla polizia locale che esplicano servizio in armi indossano l'uniforme portano la pistola nella fondina esterna e possono essere correati di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, questa è portata in modo non visibile.

Gli addetti alla polizia locale ai quali è assegnata l'arma, portano, le armi di cui sono dotati con le modalità di cui al presente regolamento, anche fuori dal servizio, purché in ambito territoriale del Comune di PERNUMIA.

Art. 13 Assegnazione dell'arma in via continuativa

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 – art. 10)

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativi di cui al precedente articolo 12, nel registro delle armi. L'arma deve essere immediatamente versata quando:

- a) sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
- b) siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione;
- c) venga a cessare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- d) cessazione del rapporto d'impiego;
- e) sospensione dal servizio;
- f) e tutte quelle volte che intervenga un provvedimento motivato dell'Amministrazione o del Prefetto.

Durante i periodi di congedo, malattia o su richiesta dell'assegnatario, l'arma può essere depositata per la custodia presso la sede del Comando.

Art. 14 Servizi di collegamento e rappresentanza

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art.8)

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori del territorio del comune, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla polizia locale a cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 15 Servizi fuori dal territorio, per soccorso o in supporto

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art.9)

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia, il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere che lo stesso sia assolto da personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e con arma al seguito, quando ciò sia giustificato dalla natura dell'intervento ed ai fini della sicurezza del personale impiegato. In tale ipotesi il Sindaco dovrà darne comunicazione al Prefetto territorialmente competente, specificando la tipologia del servizio richiesto, nonché la sua presumibile durata.

Art. 16 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art.7)

Gli addetti alla polizia locale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV **ADDESTRAMENTO**

Art. 17 - Porto d'armi e frequenza dei poligoni di tiro a segno

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art.18)

Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver superato un normale corso d'addestramento presso il poligono di tiro. Gli stessi dovranno altresì sostenere almeno una volta all'anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il Poligono di PADOVA.

Il Sindaco, a sua discrezione, può disporre ulteriori corsi d'addestramento per il personale di polizia locale. Ai sensi del D.M. 341 del 18.8.1989, le esercitazioni al tiro saranno comunicate al Prefetto, almeno sette giorni prima.

Art. 18 - Comunicazione del Regolamento

(D.M. 4.3.1987 n. 145, art. 14 - art.2 comma 2)

Il presente regolamento oltre ad essere comunicato al Prefetto, sarà a disposizione presso il locale dove sono custodite le armi affinché ogni addetto possa prenderne visione.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.